



31753-24

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIUSEPPE SANTALUCIA
FRANCESCO CENTOFANTI
STEFANO APRILE
RAFFAELLO MAGI
MARCO MARIA MONACO

- Presidente -

Sent. n. sez. 2396/2024
CC - 01/07/2024
R.G.N. 16224/2024

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

~~REDAZIONE~~

avverso l'ordinanza del 12/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA

udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;

lette/sentite le conclusioni del PG *L. Timpieri, che ha concluso*
per l'accoglimento del ricorso;

27

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila con decisione emessa in data 12 marzo 2024 ha rigettato le istanze introdotte – nel settembre del 2023 - da [REDACTED] (in espiatione della condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni due) tese ad ottenere : a) la semilibertà; b) la liberazione condizionale.

1.1 Va premesso che nella complessa sequenza di decisioni – interne e sovranazionali – che hanno riguardato [REDACTED] in rapporto alla disciplina cd. ostativa di cui all'art.4 *bis* ord.pen., è stato concesso al [REDACTED] di usufruire di permessi premio, con decisione emessa dal medesimo Tribunale di Sorveglianza in data 24 gennaio 2023 (anche in ragione dei contenuti della decisione di annullamento con rinvio emessa da questa Sezione, in relazione ad antecedente diniego, v. sent. n. 38832 del 2022).

1.2 Ciò posto, la decisione in premessa indicata può essere sintetizzata nel modo che segue.

Il Tribunale rileva che: a) va applicata a [REDACTED] la disciplina di cui all'art. 4 *bis* ord.pen. come risulta novellata dal d.l. n.162 del 2022 ; b) sono stati, in ogni caso, soddisfatti dall'istante tutti gli oneri di allegazione previsti da detta disciplina; c) in particolare, già in sede di concessione del permesso premio si è dato atto della assenza di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e di assenza del pericolo del loro ripristino; d) risultano soddisfatti i presupposti di legge in riferimento alla entità della pena già scontata; e) le attività lavorative e di volontariato correlate alle domande sarebbero da svolgersi in Pescara, con verifica positiva da parte delle autorità di pubblica sicurezza.

RT

1.3 Si compie dunque riferimento ai contenuti della relazione di sintesi del 22 novembre 2023 (nel cui ambito si conferma il buon comportamento, si attesta il notevole impegno profuso nella attività lavorativa, e la regolarità della sperimentazione esterna, fermo restando che il [REDACTED] non ha ammesso la sua responsabilità sui fatti per cui è recluso) e si passa a valutare i presupposti 'specifici' in punto di liberazione condizionale e semilibertà.

1.4 Si afferma, quanto alla semilibertà, che pur in presenza di numerosi indicatori positivi, che attestano il percorso evolutivo del condannato, va tenuto conto del fatto che l'esperienza premiale si è avviata soltanto da poco più di un anno.

Ciò comporta il rispetto di uno stretto principio di gradualità; in sostanza, considerata la gravità dei delitti in espiazione, risulta necessario un più lungo periodo di osservazione tramite la fruizione di altri permessi premio .

1.5 Quanto alla liberazione condizionale si afferma che, a maggior ragione, non vi è certezza del ravvedimento, il che determina – per le considerazioni già esposte in riferimento alla semilibertà – il diniego della domanda.

2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – ~~VXXXXXXXXXX~~

Il ricorso è affidato a cinque motivi, qui sintetizzati nei limiti di effettiva necessità per la decisione ai sensi dell'art. 173 comma 1 disp. att. cod.proc.pen. .

E' stata depositata anche memoria in prossimità della udienza, con cui si ribadisce il contenuto essenziale delle doglianze.

2.1 Al primo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla ritenuta applicabilità della disciplina regolativa di cui all'art. 4 bis ord. pen. *Si invoca l'applicazione dei principi in tema di divieto di retroattività di modifiche peggiorative in punto di esecuzione, di cui alla decisione Corte Cost. n. 32 del 2020.*

27

I fatti di omicidio in espiazione sono stati commessi in data 3 maggio 1991 e 31 agosto 1991, dunque in epoca antecedente alla emissione del d.l. n.306 del 8 giugno 1992 (con cui veniva definitivamente introdotto il cd. regime ostativo, dopo una prima versione adottata con il d.l. n.152 del 13 maggio 1991).

Da ciò la conclusione per cui, fermo restando che il diniego non è correlato ai contenuti specifici di detta disposizione, la condizione «giuridica» del ~~VXXXX~~ sarebbe da ritenersi immune dal rapporto con tale disposizione.

Si compie riferimento, quale utile precedente sul tema, a Cass. Sez. I n. 12845 del 20.3.2020.

L'interesse alla decisione, su tale punto, viene prospettato nel fatto che a ~~VXXXX~~ sarebbe stato applicato – per molti anni – un regime ostativo che ha impedito (in quanto non collaborante) di presentare la domanda di liberazione condizionale in tempi antecedenti e sulla base dei presupposti ordinari di cui all'art.176 cod.pen.

2.2 Al secondo motivo il ricorrente deduce - sul medesimo profilo - vizio di motivazione.

Non vi è mai stata una 'rinunzia' del [REDACTED] a puntualizzare che il regime giuridico delle sue domande non è quello derivante dalla disposizione di legge di cui all'art. 4 *bis* ord. pen., come erroneamente ritenuto dal Tribunale di Sorveglianza.

2.3 Al terzo motivo il ricorrente deduce la inosservanza dei contenuti della decisione, a lui favorevole, emessa dalla Corte Edu in data 13 giugno 2019, definitiva in data 7 ottobre 2019.

Nella valutazione delle domande di semilibertà o di liberazione condizionale il Tribunale non considera in alcun modo la necessità di 'dare attuazione' alla sentenza Corte Edu [REDACTED] *contro Italia*. Si sostiene, sul punto, che il percorso di esecuzione della decisione richiede e postula una concreta valutazione del percorso teso alla risocializzazione già realizzato dal [REDACTED] durante la detenzione.

Tale valutazione sarebbe mancata del tutto nella decisione impugnata, pur in presenza di una relazione di sintesi del tutto positiva.

2.4 Al quarto motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego della domanda di liberazione condizionale.

✓ 27

La motivazione in punto di 'sicuro ravvedimento' sarebbe meramente apparente e correlata esclusivamente al limitato numero di permessi-premio sinora oggetto di fruizione. Ciò senza valutare gli obiettivi e rassicuranti indicatori emergenti dalla relazione di osservazione. Vengono enumerati e ribaditi gli aspetti positivi, altamente indicativi del pieno ravvedimento. Si ribadisce che le attività risocializzanti sarebbero svolte in Pescara e non nel luogo di origine.

2.5 Al quinto motivo analoghe deduzioni sono svolte in riferimento alla domanda di semilibertà, respinta con esclusivo riferimento alla necessità di ulteriore sperimentazione, senza considerare i risultati altamente positivi già raggiunti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, al quinto motivo.

2. Le numerose questioni poste dall'esame del ricorso vanno affrontate nella loro sequenza logica : a) regime giuridico applicabile alla condizione detentiva del [REDACTED],

b) incidenza sulla decisione dei contenuti della decisione emessa dalla Corte Edu in data 13 giugno 2019; c) adeguatezza, logicità, completezza della motivazione espressa sulle specifiche domande.

3. Quanto al primo tema (corrispondente ai primi due motivi di ricorso) va ritenuto sussistente l'interesse del ricorrente alla decisione, pur se il diniego opposto dal Tribunale di Sorveglianza non deriva dai contenuti della disposizione di cui all'art. 4 *bis* ord.pen. ma dalla ritenuta assenza dei presupposti di legge 'specifici', relativi alla semilibertà o alla liberazione condizionale.

Il motivo di ricorso è tuttavia valutabile, in quanto ricollegabile al generale interesse alla esatta individuazione del regime giuridico in tema di *status* detentivo, anche in virtù della prosecuzione (allo stato) della detenzione medesima.

3.1 Ritiene il Collegio che la doglianza relativa alla «inapplicabilità» al ~~XXXX~~ della disposizione di legge di cui all'art. 4 *bis* ord.pen. per ragioni di diritto intertemporale sia infondata.

3.2 E' noto che con la decisione numero 32 del 2020 la Corte Costituzionale ha profondamente innovato le coordinate interpretative in tema di natura giuridica delle norme incidenti sulla esecuzione penale (sino a tale arresto ritenute norme a vocazione essenzialmente processuale, con applicazione del generale principio secondo cui *tempus regit actum*, v. Sez. U sent. n.24561 del 2006).

257

3.2.1 Con tale sentenza si è affermata la portata sostanziale non già di «ogni» modifica peggiorativa delle norme in tema di esecuzione della pena e trattamento penitenziario ma di quelle disposizioni che mutano in maniera consistente (con l'introduzione di particolari e stringenti parametri di accesso alle misure alternative o alla liberazione condizionale) la prospettiva esecutiva, rispetto al momento di commissione del fatto.

Rispetto al tradizionale quadro interpretativo, ove si attribuiva natura tendenzialmente processuale alle norme regolatrici del trattamento penitenziario, si è così affermato in parte motiva [...] *La regola appena enunciata deve, però, soffrire un'eccezione allorché la normativa sopravvenuta non comporti mere modifiche delle modalità esecutive della pena prevista dalla legge al momento del reato, bensì una trasformazione della natura della pena, e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato. In tal caso, infatti, la successione normativa determina, a ogni effetto pratico, l'applicazione di una pena che è*

sostanzialmente un aliud rispetto a quella stabilita al momento del fatto: con conseguente piena operatività delle rationes, poc'anzi rammentate, che stanno alla base del divieto di applicazione retroattiva delle leggi che aggravano il trattamento sanzionatorio previsto per il reato. Ciò si verifica, paradigmaticamente, allorché al momento del fatto fosse prevista una pena suscettibile di essere eseguita "fuori" dal carcere, la quale – per effetto di una modifica normativa sopravvenuta al fatto – divenga una pena che, pur non mutando formalmente il proprio nomen iuris, va eseguita di norma "dentro" il carcere. Tra il "fuori" e il "dentro" la differenza è radicale: qualitativa, prima ancora che quantitativa. La pena da scontare diventa qui un aliud rispetto a quella prevista al momento del fatto; con conseguente inammissibilità di un'applicazione retroattiva di una tale modifica normativa, al metro dell'art. 25, secondo comma, Cost. E ciò vale anche laddove la differenza tra il "fuori" e il "dentro" si apprezzi in esito a valutazioni prognostiche relative, rispettivamente, al tipo di pena che era ragionevole attendersi al momento della commissione del fatto, sulla base della legislazione allora vigente, e quella che è invece ragionevole attendersi sulla base del mutato quadro normativo . Proprio la giurisprudenza statunitense cui si è fatto poc'anzi riferimento (supra, 4.2.4.) mostra non a caso come – ai fini della verifica del carattere deteriore della modifica normativa sulla concreta vicenda esecutiva – non possa prescindersi da una valutazione prognostica circa la creazione, da parte della legge sopravvenuta, di un serio rischio che il condannato possa essere assoggettato a un trattamento più severo di quello che era ragionevolmente prevedibile al momento del fatto, in termini di minore probabilità di accesso a modalità extramurarie di esecuzione della sanzione .. [..].

27

3.2.2 La decisione del giudice delle leggi – anche in riferimento alla sua occasio, rappresentata dall'avvenuto inserimento di un 'gruppo' di fattispecie sostanziali nella previsione di legge di cui all'art. 4 bis comma 1 ord. pen. – va pertanto rapportata, quanto agli effetti, alla direzione ed alla concreta incidenza del novum legislativo, tenendo ben presente che la portata sostanziale va assegnata esclusivamente a modifiche peggiorative tali da comportare una radicale trasformazione dei caratteri della esecuzione, tra momento di realizzazione del fatto e momento esecutivo, anche in virtù della necessità di rispettare il generale principio - di prevedibilità delle conseguenze sfavorevoli delle proprie azioni - di matrice convenzionale ; [..] la pronuncia più significativa della Corte EDU – invocata non a caso da tutte le ordinanze di rimessione – è, in questo contesto, la sentenza della Grande Camera Del Rio Prada contro Spagna, decisa nel 2013.

La Grande Camera – sia pure con riferimento a un caso non sovrapponibile a quelli dai quali le odierne questioni sono originate – ha ribadito che, in linea di principio, le modifiche alle norme sull'esecuzione della pena non sono soggette al divieto di applicazione retroattiva di cui all'art. 7 CEDU, eccezion fatta – però – per quelle che determinino una «ridefinizione o modificazione della portata applicativa della "pena" imposta dal giudice». Altrimenti, ha osservato la Corte, «gli Stati resterebbero liberi – ad esempio modificando la legge o reinterpretando i regolamenti esistenti – di adottare misure che retroattivamente ridefiniscano la portata della pena imposta, in senso sfavorevole per l'interessato. Ove il divieto di retroattività non operasse in tali ipotesi – conclude la Corte – l'art. 7 CEDU verrebbe privato di ogni effetto utile per i condannati, nei cui confronti la portata delle pene inflitte potrebbe essere liberamente inasprita successivamente alla commissione del fatto (Corte EDU, Grande Camera, sentenza 21 ottobre 2013, Del Rio Prada contro Spagna, paragrafo 89) [..] .

3.2.3 L'applicazione del nuovo principio regolativo – secondo cui anche le modifiche legislative in punto di esecuzione della pena possono avere portata sostanziale con necessaria applicazione del principio di irretroattività – è stata sinora realizzata da questa Corte di legittimità nel caso, citato dal ricorrente, trattato da Sez. I n. 17203 del 28.02.2020, rv 279215 (e successive conformi), in tema di ampliamento del catalogo dei reati ostativi (delitto di cui all'art.609 *bis* cod.pen. e divieto di sospensione della esecuzione) : il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. non si applica nel caso di condanna per fatti di violenza sessuale commessi prima dell'inserimento del delitto previsto dall'art. 609-bis cod. pen. nel catalogo dei cd. reati ostativi di cui all'art. 4-bis ord. pen. ad opera dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, atteso che, alla luce della lettura dell'art. 25, comma 2, Cost. adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020, in difetto di una disciplina transitoria, il suddetto inserimento determina una trasformazione "in peius" della pena, concretamente incidente sulla libertà personale del condannato e da questi non prevedibile al momento del fatto, cosicchè opera il principio di irretroattività delle norme penali sancito dal secondo comma dell'art. 25 Cost..

3.2.4 Non sono censite decisioni di questa Corte di legittimità - posteriori alla sentenza n.32 del 2020 – sul rapporto tra natura giuridica della disciplina di legge e «introduzione» della disciplina derogatoria di cui all'art.4 *bis* ord.pen. in tema di accesso ai permessi premio, misure alternative alla detenzione e liberazione

127

condizionale. Le decisioni nomofilattiche emesse all'epoca (per tutte v. Sez. I n. 366 del 27.01.1992, rv 189237) erano concordi nella attribuzione alle modifiche normative della natura processuale, con immediata applicazione ai rapporti esecutivi in corso (per fatti di reato commessi in epoca antecedente), tranne l'ipotesi di norma transitoria espressa prevista dal legislatore, come accaduto con l'art. 4 comma 1 del decreto legge n.152 del 13.5.1991 (ove si prevedeva che le disposizioni che innalzavano, per i condannati per i reati di cui alla nuova disposizione, i periodi minimi di espiazione di pena per l'accesso ai benefici penitenziari fossero applicabili solo in relazione ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge stesso).

4. Ad avviso del Collegio, dunque, al fine di compiere una ragionata ponderazione delle ricadute del suddetto principio (affermato da Corte Cost. n.32 del 2020) su variazioni normative di molto antecedenti (disposizioni legislative entrate in vigore già nel maggio del 1991 con modificazioni risalenti al giugno del 1992) vanno apprezzate tutte le circostanze di fatto che compongono la sequenza «storica» delle variazioni, ponendosi nell'ottica del soggetto agente.

4.1 Va attribuita, sulla base di tali considerazioni, natura «sostanziale» alle modifiche legislative entrate in vigore tramite il decreto-legge n.152 del 13 maggio 1991.

Ciò perché per la prima volta con tale strumento legislativo è stato introdotto nel sistema dell'ordinamento penitenziario italiano (dopo le variazioni adottate con legge n.663 del 1986) un meccanismo di discriminazione basato sui titoli di reato oggetto delle pronunzie divenute esecutive (tra cui i fatti di criminalità organizzata e terrorismo) e di correlato «aggravamento» della procedura di concessione di benefici penitenziari e liberazione condizionale.

Per la prima volta l'ottenimento di misure alternative o della liberazione condizionale viene subordinato ad una verifica in fatto (l'esistenza o meno di attuali collegamenti con la criminalità organizzata) che prescinde dai parametri correlati ai singoli istituti (regolarità del comportamento, *quantum* di pena espiata etc.) e si rapporta, con presunzione relativa di pericolosità sociale, alla condizione soggettiva dell'autore del fatto.

Si tratta, dunque di una modifica che per la prima volta «aggrava» le condizioni per l'accesso a strumenti giuridici idonei a modificare la «consistenza» della pena e ciò, in particolare, per il soggetto condannato alla pena dell'ergastolo (data la previsione espressa di cui all'art.2 comma 1 del decreto-legge n.152 del 1991 che

257

estende la nuova disciplina di cui all'art.4 bis comma 1 all'istituto della liberazione condizionale).

Vi è dunque – in questo momento - la genesi di quel [...] *trattamento più severo di quello che era ragionevolmente prevedibile al momento del fatto, in termini di minore probabilità di accesso a modalità extramurarie di esecuzione della sanzione* [...], per dirla con le parole usate da Corte Cost. n.32 del 2020.

4.2 Va tuttavia precisato che non può ricollegarsi un analogo effetto alle variazioni del testo della disposizione intervenute dopo il 13 maggio 1991, con particolare riferimento ai contenuti del decreto- legge n.306 del 8 giugno 1992.

Non vi è dubbio circa il fatto che con l'articolo 15 di detto decreto-legge si realizza una «selezione» della sola condotta collaborativa come fatto idoneo a determinare la caduta della presunzione legale di pericolosità, senza incremento delle figure di reato (aspetto che sarà oggetto di rivisitazione, nel corso del tempo, proprio in ragione dei contenuti delle decisioni della Corte Costituzionale n.253 del 2019 e della Corte Edu ~~XXXX~~ *contro Italia*), ma tale novità si colloca all'interno di un «solco» già tracciato dal precedente decreto legge del maggio 1991, sì da finire con il rappresentare una particolare «modalità di funzionamento» di un istituto (presunzioni legali di pericolosità condizionanti l'accesso ai benefici o alla liberazione condizionale) già esistente dal maggio del 1991, con cui l'autore del delitto «ricompreso» nell'elenco aveva la contezza di doversi confrontare.

Può dunque affermarsi il principio di diritto secondo cui : *va ritenuta variazione legislativa con portata sostanziale la disciplina restrittiva dell'accesso alle misure alternative e alla liberazione condizionale introdotta con il decreto legge n.152 del 13 maggio 1991, lì dove non può riconoscersi tale carattere alle modifiche di detta disciplina apportate con il decreto legge n.306 del giugno 1992.*

4.3 In ragione di quanto sinora detto va rilevato che la condizione giuridica del ~~XXXX~~ è stata legittimamente «attratta» nell'ambito applicativo dell'art. 4 *bis* ord. pen., posto che uno dei delitti di omicidio – oggetto della esecuzione - risulta commesso in data 31 agosto 1991. I primi due motivi di ricorso vanno dunque respinti.

5. Infondato è, altresì, il terzo motivo di ricorso.

5.1 Vero è che il Tribunale di Sorveglianza non compie riferimento alcuno ai contenuti della decisione – favorevole al ~~XXXX~~ – emessa nel 2019 dalla Corte Edu,

ma detta omissione, per le ragioni che seguono, non rappresenta un vizio della decisione.

5.2 Va infatti ricordato che l'oggetto della decisione, nel caso ~~XXXX~~ *contro Italia*, è rappresentato dalla (nel testo allora vigente) disciplina legislativa di cui all'art.4 bis ord.pen., con particolare riferimento alla esistenza di una presunzione legale di perdurante pericolosità vincibile esclusivamente attraverso la collaborazione con la giustizia e tale da ostacolare l'accesso allo strumento giuridico della liberazione condizionale, in chiave di "prospettiva di liberazione e possibilità di riesame" della pena perpetua: premesso che [...] *se per tutte le misure che favoriscono il reinserimento progressivo del condannato all'ergastolo, previsto dall'articolo 22 del CP, il legislatore ha previsto alcune condizioni di accesso (buona condotta, partecipazione al progetto di riadattamento, progressione del percorso di trattamento, prova positiva dell'emenda) in funzione della misura richiesta, nell'articolo 4 bis è stata posta una condizione specifica (paragrafo 32 supra) che ostacola la concessione da parte del giudice nazionale delle misure di sospensione ... ; e che secondo la Corte .. il principio della «dignità umana» impedisce di privare una persona della sua libertà con la costrizione senza operare, nel contempo, per il suo reinserimento e senza fornirgli una possibilità di recuperare un giorno tale libertà. Essa ha precisato che «un detenuto condannato all'ergastolo effettivo ha il diritto di sapere (...) cosa deve fare perché sia esaminata una sua possibile liberazione e quali siano le condizioni applicabili» (Vinter, sopra citata, § 122). Essa ha anche dichiarato che le autorità nazionali devono dare ai detenuti condannati all'ergastolo una possibilità reale di reinserirsi (Harakchiev e Tolumov c. Bulgaria, nn. 15018/11 e 61199/12, § 264, CEDU 2014 (estratti)). Si tratta chiaramente di un obbligo positivo di mezzi, e non di risultato, che implica di garantire per questi detenuti l'esistenza di regimi penitenziari che siano compatibili con l'obiettivo di correzione e che permettano loro di fare progressi in questa direzione (Murray, sopra citata, § 104). A questo proposito, la Corte ha precedentemente concluso che tale obbligo era stato disatteso in cause nelle quali erano il regime o le condizioni di detenzione ad impedire la correzione dei detenuti (Harakchiev e Tolumov, sopra citata, § 266). [...], viene osservato che considerando la collaborazione con le autorità come l'unica dimostrazione possibile della «dissociazione» del condannato e della sua correzione, non si tiene conto degli altri elementi che permettono di valutare i progressi compiuti dal detenuto. In effetti, non è escluso che la «dissociazione» dall'ambiente mafioso possa*

27

esprimersi in modo diverso dalla collaborazione la giustizia. 122. La Corte rammenta, come sopra esposto (paragrafo 111 supra), che il sistema penitenziario italiano offre una serie di occasioni progressive di contatto con la società – che vanno dal lavoro all'esterno alla liberazione condizionale, passando attraverso i permessi premio e la semilibertà, finalizzati a favorire il processo di risocializzazione del detenuto. Ora, il ricorrente non ha beneficiato di queste occasioni progressive di reinserimento sociale [...].

5.3 In sostanza, ad essere ritenuta in contrasto con i principi espressi nella Convenzione è dunque la opzione legislativa di elevare la collaborazione con la giustizia ad unico indicatore di possibile ravvedimento o comunque di cessazione del legame con il contesto criminale : [...] *la Corte ritiene che l'assenza di «collaborazione con la giustizia» determini una presunzione inconfutabile di pericolosità, che ha l'effetto di privare il ricorrente di qualsiasi prospettiva realistica di liberazione (si vedano, tra altre, Harakchiev e Tolumov, sopra citata, § 264, e Matiošaitis e altri, sopra citata, § 177). Questi rischia di non potersi mai riscattare: qualsiasi cosa faccia in carcere, la sua pena rimane immutabile e non soggetta a controllo, e rischia altresì di appesantirsi ancora di più con il passare del tempo (Vinter, sopra citata, § 112). 128. La Corte osserva infatti che il ricorrente si trova nell'impossibilità di dimostrare che non sussiste più alcun motivo legittimo in ordine alla pena che giustifichi il suo mantenimento in detenzione, e che pertanto tale mantenimento è contrario all'articolo 3 della Convenzione (ibidem, § 129), in quanto, mantenendo l'equivalenza tra l'assenza di collaborazione e la presunzione inconfutabile di pericolosità sociale (paragrafi 116 e 120 supra), il regime vigente riconduce in realtà la pericolosità dell'interessato al momento in cui i reati sono stati commessi, invece di tenere conto del percorso di reinserimento e dei progressi eventualmente compiuti a partire dalla condanna [...] il ricorrente si trova nell'impossibilità di dimostrare che non sussiste più alcun motivo legittimo in ordine alla pena che giustifichi il suo mantenimento in detenzione, e che pertanto tale mantenimento è contrario all'articolo 3 della Convenzione (ibidem, § 129), in quanto, mantenendo l'equivalenza tra l'assenza di collaborazione e la presunzione inconfutabile di pericolosità sociale (paragrafi 116 e 120 supra), il regime vigente riconduce in realtà la pericolosità dell'interessato al momento in cui i reati sono stati commessi, invece di tenere conto del percorso di reinserimento e dei progressi eventualmente compiuti a partire dalla condanna; ed ancora .. 142. La Corte ribadisce che la presunzione inconfutabile di pericolosità, prevista in materia di ergastolo per i reati di cui all'articolo 4 bis della legge sull'ordinamento*

rw

penitenziario, derivante dall'assenza di collaborazione con la giustizia, rischia di privare i condannati per tali reati di qualsiasi prospettiva di liberazione e della possibilità di ottenere un riesame della pena. 143. La natura della violazione riscontrata dal punto di vista dell'articolo 3 della Convenzione indica che lo Stato deve mettere a punto, preferibilmente su iniziativa legislativa, una riforma del regime della reclusione a vita che garantisca la possibilità di un riesame della pena, il che permetterebbe alle autorità di determinare se, durante l'esecuzione di quest'ultima, il detenuto si sia talmente evoluto e abbia fatto progressi tali verso la propria correzione che nessun motivo legittimo in ordine alla pena giustifichi più il suo mantenimento in detenzione, e al condannato di beneficiare così del diritto di sapere ciò che deve fare perché la sua liberazione sia presa in considerazione e quali siano le condizioni applicabili. La Corte considera, pur ammettendo che lo Stato possa pretendere la dimostrazione della «dissociazione» dall'ambiente mafioso, che tale rottura possa esprimersi anche in modo diverso dalla collaborazione con la giustizia e l'automatismo legislativo attualmente vigente. [...].

5.4 La ricaduta di sistema della decisione Corte Edu - appena rievocata nei suoi snodi essenziali - è, dunque, rappresentata dall'obbligo del legislatore interno di dover «liberare» la domanda di fruizione di misure alternative o di liberazione condizionale dal «giogo» del necessario percorso collaborativo, al contempo consentendo la riesplorazione dei poteri valutativi della magistratura di sorveglianza sulla valutazione «globale» del percorso di «riallineamento» della personalità dell'individuo verso valori condivisi.

Ed è ciò che è avvenuto nel caso del ~~Vincenzo~~ e di tutti gli altri soggetti condannati all'ergastolo per reati ostativi e non collaboranti, in ragione degli sviluppi interni posteriori alla citata sentenza ~~Vincenzo~~ (v. Corte Cost. ord. n.97 del 2021 / decreto legge n.162 del 2022).

5.5 Tuttavia ciò non significa che la domanda di fruizione di misure alternative o di liberazione condizionale, una volta basata su indicatori diversi, debba trovare necessario accoglimento da parte della Magistratura di Sorveglianza. La decisione della Corte di Strasburgo riguarda la conformazione legislativa interna del cd. *diritto alla speranza* ma non si estende a valutazioni di merito che riguardano il ricorrente (è la stessa Corte Edu a ricordarlo : *la constatazione di violazione pronunciata nella presente causa non può essere intesa nel senso di dare al ricorrente una prospettiva di liberazione imminente*).

La valutazione dei presupposti cui la legge ancora la fruizione dei benefici o la riduzione dell'ergastolo a pena temporanea resta di dominio del giudice, che deve fornire congrua e logica motivazione della propria decisione. In tale parte il ricorso è, pertanto, infondato.

6. La motivazione della decisione, in riferimento al diniego della semilibertà, non è congrua, con fondatezza del relativo motivo di ricorso.

6.1 Va premesso che secondo le linee interpretative condivise dal Collegio, non è ostativa alla ammissione alla semilibertà (e neanche alla liberazione condizionale) la mancata ammissione dei fatti di reato in espiazione: ai fini della concessione della liberazione condizionale, la mancata ammissione delle proprie responsabilità non può, di per sé solo, costituire sicuro indice del mancato ravvedimento in quanto l'art. 176 cod. pen. richiede soltanto l'adesione convinta al trattamento rieducativo, l'accettazione dell'espiazione della pena ed i suoi positivi risultati in termini di conseguito ravvedimento (Sez. I n. 33302 del 27.06.2013, rv 257005). Inoltre, va ricordato che in tema di semilibertà ciò che rileva è la valutazione dei progressi compiuti dal detenuto nel corso del trattamento, tali da far apprezzare come esistente una riflessione critica «proiettata verso il ravvedimento», sì da sostenere una prognosi di graduale reinserimento nella società (Sez. I n. 23666 del 16.7.2020, rv 279457; Sez. I n. 20005 del 9.4.2014, rv 259622).

6.3 Vi sono, pertanto, elementi di contraddizione nel percorso argomentativo esposto nella decisione in tema di semilibertà, posto che da un lato si attestano i progressi trattamentali e la stabilizzazione comportamentale anche durante il periodo di sperimentazione esterna (con avvenuta fruizione dei permessi premio) dall'altro si ricollega alla gravità dei fatti in espiazione (recuperandone in modo non consentito una valenza in punto di latente ostatività) una necessità di ulteriore osservazione, non ancorata alla emersione di dati obiettivi, tali da condizionare negativamente il giudizio in termini di «concreto avvio» del percorso di ravvedimento, e dunque connotata da indeterminatezza.

6.4 Si tratta, dunque, di un punto della decisione che – in rapporto a tutto quanto sinora detto – si espone ad annullamento, per nuova valutazione di merito.

7. Diversamente, non può essere oggetto di censura il diniego, allo stato, della liberazione condizionale, in ragione del diverso parametro legale di riferimento

27

(sicuro ravvedimento) e delle non illogiche argomentazioni addotte a sostegno, in un quadro complessivo che impone il ricorso alla progressività delle esperienze risocializzanti.

P.Q.M.

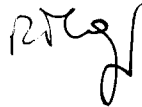
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla misura della semilibertà, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di L' Aquila.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 1 luglio 2024

Il Consigliere estensore

Raffaello Magi



Il Presidente

Giuseppe Santalucia



**DEPOSITATA
IN CANCELLERIA**

- 2 AGO 2024

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dot. Giuseppe Balistreri

